

Codice DB1015

D.D. 27 novembre 2014, n. 337

Istanza presentata dal Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino di rinnovo della concessione di derivazione irrigua dal fiume Ticino, a Vizzola Ticino (VA), a mezzo delle opere di presa del Canale Villoresi vettorate dal Canale Industriale. Parere ai sensi del Protocollo d'intesa tra Lombardia e Piemonte per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni interregionali.

IL DIRIGENTE

Premesso che.

- con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1935 n. 3599 al Consorzio della Roggia Molinara in Valle del Ticino venne riconosciuto, fino al 31 gennaio 1947, il diritto di utilizzare le acque del fiume Ticino a mezzo della Gora Molinara nella misura massima di 1.500 l/sec per irrigare 120 ha di terreno a Vizzola Ticino e Lonate Ticino in provincia di Varese e per produrre su una serie di salti la potenza complessiva di 160 HP (successivamente aumentati a 195,1 HP a mezzo del Decreto Ministeriale del 3 ottobre 1941 n. 3979);
- con istanza del 2 agosto 1946 il Consorzio della Roggia Molinara in Valle del Ticino chiese il rinnovo della concessione di derivazione nei termini stabiliti dai precedenti decreti;
- le leggi dell' 8 gennaio 1952 n. 42, del 2 febbraio 1968 n. 53 e del 24 maggio 1978 n. 228 consentirono al Consorzio della Roggia Molinara in Valle del Ticino di beneficiare di tre proroghe della scadenza della concessione per complessivi trentacinque anni;
- con nota del 22 settembre 1992 il Provveditorato regionale del Genio Civile di Milano del Ministero dei Lavori Pubblici comunicò al Consorzio della Roggia Molinara in Valle del Ticino che la concessione avrebbe potuto essere rinnovata unicamente riguardo l'uso irriguo in quanto era stata verificata la cessazione delle utilizzazioni di forza motrice lungo il canale;
- con istanza in data 27 ottobre 2010 il Consorzio della Roggia Molinara in Valle del Ticino chiese di procedere al rinnovo della concessione di derivazione per il solo uso irriguo nella misura della portata massima e media di 1.000 l/sec a mezzo delle opere di presa del Canale Eugenio Villoresi successivamente vettorate dal Canale Industriale, per irrigare 60 ha di terreni nel territorio del comune di Vizzola Ticino (VA).

Ritenuto che:

- l'istanza di derivazione in argomento ha carattere di "interregionalità", ai sensi dell'articolo 89, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali*", poiché l'opera di presa utilizzata è localizzata lungo un tratto del fiume Ticino che segna il confine tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte;
- al fine di disciplinare i procedimenti amministrativi per l'acquisizione dell'intesa nel caso di derivazioni di interesse interregionale tra la Regione Lombardia e la Regione Piemonte è stato sottoscritto nel 2004 il Protocollo d'Intesa "*Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- le opere di prelievo e le infrastrutture di trasporto e distribuzione delle acque sono interamente situate nel territorio della Regione Lombardia e pertanto, in forza del predetto *Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali*, "l'autorità competente" al rilascio del titolo di concessione è la Provincia di Varese, che secondo la normativa della Regione Lombardia è titolata al rilascio della concessione delle piccole derivazioni idriche, mentre

“l’autorità cointeressata” è la Regione Piemonte che esprime la condivisione in linea tecnica sugli esiti istruttori ed emette il provvedimento d’intesa relativamente ai contenuti del disciplinare di concessione.

Considerato che le infrastrutture irrigue insistono all’interno dei Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) “Ansa di Castelnovate” e “Turbinaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” nonché nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Boschi del Ticino” e che le condizioni cui l’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino, con nota 1588 del 15 febbraio 2012, aveva subordinato il parere positivo circa la Valutazione di Incidenza in relazione al rinnovo della concessione sono state accolte e inserite nel disciplinare di concessione e riguardano in particolare:

- il vincolo di far defluire a mezzo degli scaricatori *tutte le acque residue e di colo ed esuberanti nel ramo abbandonato del naviglio Grande anche allo scopo di alimentare la Roggia Molinara di Castano* (articolo 5);
- l’impegno a provvedere alla *periodica manutenzione dell’alveo e della sponda della Gora Molinara; questi interventi da attuarsi periodicamente a cura e spese del concessionario dovranno essere preventivamente concordanti con l’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino per quanto concerne gli aspetti sia paesaggistici sia di tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario* (articolo 6);
- l’obbligo di presentare *il progetto di ripristino delle sponde del fiume Ticino nelle condizioni richieste dal pubblico interesse in corrispondenza della vecchia presa ubicata in località Berbelera nel territorio del comune di Vizzola Ticino (VA)* (articolo 7).

Verificato che la visita locale d’istruttoria si è regolarmente svolta il 7 agosto 2012 nei luoghi interessati dal progetto delle opere di derivazione e trasporto delle acque e che l’istruttoria relativa alla concessione di derivazione d’acqua è stata regolarmente esperita a norma di legge e che in particolare nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 3 marzo 2013 sono stati acquisiti i pareri favorevoli:

- del Consorzio del Ticino;
- del Comune di Lonate Pozzolo;
- del Comune di Vizzola Ticino;
- della Provincia di Varese – Settore Politiche per l’Agricoltura, Gestione faunistica e Commercio che ha quantificato gli obblighi ittiogenici a carico del Concessionario;
- della Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia che ha valutato che le aree attraversate dalla Gora Molinara hanno una notevole valenza paesaggistica e naturalistica al cui mantenimento contribuisce in maniera sostanziale e imprescindibile la Gora medesima che necessita, per il suo corretto funzionamento, della portata assegnata.

Valutato che le integrazioni al Disciplinare di concessione chieste dal Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, con nota del 25 marzo 2013, protocollo 4680/DB10.15 con cui ha espresso la *condivisione in linea tecnica* sull’istruttoria condotta dagli Uffici della Provincia di Varese, sono state recepite e in particolare:

- la precisazione che *il mantenimento nella Gora Molinara della portata idrica assegnata è essenziale, oltre che per il corretto funzionamento del sistema irriguo, per la tutela nel suo complesso e per la preservazione del contesto paesaggistico esistente e del suo valore estetico e tradizionale, cui contribuisce in maniera sostanziale la presenza della Gora medesima* (articolo 1);
- l’obbligo di dover trasmettere *anche alla Provincia di Novara con cadenza annuale entro il 31 marzo la comunicazione relativa alle portate prelevate nell’anno precedente suddivise su base mensile* (articolo 4);
- la puntualizzazione che l’Autorità concedente potrà *di concerto con la Regione Piemonte* in qualunque tempo revocare la concessione se risultasse incompatibile con superiori ragioni di

interesse pubblico o perché in contrasto con gli atti pianificatori in materia di usi e tutela delle acque o in contrasto con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale (articolo 5).

Rilevato che:

- nel fiume Ticino alla sezione del Panperduto, dove è sita l'opera di presa del canale Villoresi che deriva le portate destinate alla Roggia Molinara in Valle del Ticino, a partire dall'anno 2009, i rilasci delle portate di D.M.V. sono effettuati in attuazione del "*Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, le Province di Novara, Varese, Milano e Pavia, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'Ente di Gestione Parco del Ticino piemontese, il Consorzio del Ticino, per l'avvio di una sperimentazione sul Deflusso Minimo Vitale nel fiume Ticino*";
- durante la fase di sperimentazione e per tutta la durata prevista dal succitato Protocollo di Intesa, i rilasci assumono valore di deroga rispetto al valore di D.M.V. idrologico quantificato alla sezione del Panperduto in 28.000 l/sec;
- solo al termine della sperimentazione e sulla base delle risultanze della medesima potrà essere definito l'effettivo valore del D.M.V. sito - specifico in alternativa all'applicazione del valore idrologico;
- le eventuali variazioni del valore del D.M.V. in aumento che dovessero successivamente essere disposte dalle Autorità competenti durante gli anni di validità del titolo di derivazione comporteranno l'adeguamento dei valori delle portate media e massima di concessione.

Atteso che:

- la Regione Lombardia suddividerà il canone riscosso con la Regione Piemonte secondo quanto verrà stabilito in seguito all'attuazione dell'articolo 3.2 dell' *Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;
- alla sezione della traversa del Panperduto dovranno essere sempre garantiti i volumi idrici necessari per alimentare la scala di risalita dell'ittiofauna esistente presso il bacino di carico del canale Industriale e del canale Eugenio Villoresi, pari a 500 l/sec.

Visti:

- l'art. 89 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- gli articoli 55 e 56 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica";
- il Protocollo d'intesa "Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali", sottoscritto il 28 luglio 2004;
- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme materia ambientale";
- il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte del 13 marzo 2007 n. 117 – 10731 ;
- il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";
- il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";

- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- l'articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 9336 del 1 agosto 2008;
- il "Protocollo di Intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, le Province di Novara, Varese, Milano e Pavia, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, l'Ente di Gestione Parco del Ticino piemontese, il Consorzio del Ticino, per l'avvio di una sperimentazione sul Deflusso Minimo Vitale nel fiume Ticino", sottoscritto in data 26 maggio 2010;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013;

determina

di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.4 del citato Protocollo di Accordo sulle derivazioni interregionali, al rinnovo in capo al Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino della concessione di derivazione a scopo irriguo dal fiume Ticino della portata massima e media di 1.000 l/sec a mezzo delle opere di presa del Canale Villoresi vettorate dal Canale Industriale per irrigare 60 ha di terreni nel territorio comunale di Vizzola Ticino (VA) alle seguenti condizioni:

- le eventuali variazioni alla sezione della traversa del Panperduto del valore del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in aumento, che dovessero successivamente essere disposte dalle Autorità competenti durante gli anni di validità del titolo di derivazione, potranno comportare l'adeguamento dei valori delle portate media e massima di concessione;
- alla sezione della traversa del Panperduto dovranno essere sempre garantiti i volumi idrici necessari per alimentare la scala di risalita dell'ittiofauna esistente presso il bacino di carico del Canale Industriale e del Canale Eugenio Villoresi pari a 500 l/sec;
- la concessione deve essere accordata per la durata di anni quaranta successivi e continui;
- i canoni demaniali che il Concessionario è tenuto a versare alla Tesoreria della Regione Lombardia (articolo 11 del Disciplinare di concessione) sono suddivisi con la Regione Piemonte secondo quanto verrà stabilito in seguito all'attuazione dell'articolo 3.2 dell'*Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all'art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

La presente determinazione sarà trasmessa alla Regione Lombardia e alla Provincia di Varese e di Novara, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente
Paolo Mancin